

Avv. Andrea Orefice  
Avv. Angelo Caputo  
Viale Gramsci n. 23 - 80122 - Napoli  
C.so Umberto I n. 518 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)  
Tel. 081/666194 - 081/5223698 – Fax 081/19020072

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –  
ROMA**

**RICORSO**

Nell'interesse della **Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli**, P.IVA 01387990631, con sede in Napoli alla via Pirro Ligorio n. 20, in persona del legale rapp.te sig. **Marcello Di Vincenzo**, nato a Napoli (NA) il 5.04.1948 e ivi residente alla via Giuseppe Bonito n. 29, C.F. DVNMCL48D05F839F, rapp.ta e difesa come da mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D) e Angelo Caputo (C.F. CPTNGL87H12B963B), con i quali elett.te domicilia presso gli indirizzi di posta elettronica certificata andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it e studiolegale.caputo@pec.it (Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate ai seguenti indirizzi pec: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it; studiolegale.caputo@pec.it e/o al seguente n. di fax: 081/19020072).

**CONTRO**

- **Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo**, in persona del legale rapp.te p.t.;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

A) Del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 413 del 23.06.2022, con il quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse e di quelle non ammesse per l'accesso al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e nel verbale n. 4 del 15 giugno 2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla ricorrente e il progetto da essa proposto non sono stati ammessi al finanziamento;

B) del verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 4/22 del 15 giugno 2022, nella parte in cui la istanza presentata dalla Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli non è stata ammessa al finanziamento FUS in quanto ha conseguito 8 punti e dunque non ha raggiunto la soglia minima di ammissibilità di 10 punti;

C) della scheda allegata al verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 4/22 del 15 giugno 2022, nella quale è riportato un punteggio assegnato alla Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli pari a complessivi 8 punti, così suddivisi:

<b>Sub-criterio</b>	<b>Punteggio</b>
- Qualità della direzione artistica	2.00
- Qualità professionale del personale artistico	1.00
- Qualità artistica del progetto	0.50
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1.00
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50
- Partecipazione a festival	0.50
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>8;</b>

D) Di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento:

D.1) al verbale della Commissione Consultiva per la danza n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e alle relative schede allegate;

D.2) al decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021, con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FSU ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi

allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito "Danza", ha stabilito nell'allegato B i punteggi massimi per ciascun criterio;

D.3) al decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, con il quale sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria "*art. Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza*" ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12 luglio 2022;

D.4) del verbale della Commissione Consultiva per la danza n.6/22 del 12 luglio 2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegate al verbale medesimo;

### **FATTO**

La Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli è una delle più prestigiose compagnie di danza esistenti sul territorio nazionale.

Fondata nel 1969, la scuola, che ne rappresenta il vivaio, è attiva da ben 53 anni, nel corso dei quali si è imposta all'attenzione nazionale per il grande rigore tecnico, per la molteplicità degli insegnamenti e per i risultati raggiunti; infatti a tutt'oggi più di 130 artisti formati presso la Fondazione Lyceum Mara Fusco – Balletto di Napoli sono inseriti in prestigiose compagnie di balletto internazionali e in Enti Lirici con ruoli primari.

Il lavoro di formazione prevede anche l'inserimento dei giovani e promettenti danzatori all'interno del "Balletto di Napoli-Compagnia Regionale di Danza", che con il passare del tempo ha consolidato la propria fisionomia di Centro di Produzione, autentico riferimento per il meridione d'Italia.

L'obiettivo della compagnia è rivolto all'apertura di nuove espressioni coreografiche, dando spazio e sostegno agli artisti della coreografia e possibilità di esperienza ai giovani danzatori.

La direzione artistica della Fondazione è da sempre affidata alla fondatrice dott.ssa Mara Fusco, **una eccellenza nazionale nel settore della danza.**

Dopo aver studiato presso la Rambert School di Londra ed essersi diplomata all'Accademia Agrippina Vaganova di Leningrado (oggi San Pietroburgo) sotto la guida di illuminati maestri quali Natalia M. Dudinskaia, Sciripina, Varvara Pavlovna Mei, Marina Promeranzeva, la dott.ssa Mara Fusco ha lavorato nei più prestigiosi Teatri nazionali e internazionali e ha fatto parte delle più importanti compagnie, dedicandosi successivamente alla formazione, alla scrittura e alla cinematografia, sempre nel settore della danza.

Nell'anno scolastico 2012, è la Docente Responsabile per la Danza Classica Accademica del Primo Liceo Coreutico e Musicale istituito dall' Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Negli anni la dott.ssa Mara Fusco ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, da ultimo in data 10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

Avendone tutti i requisiti, la ricorrente presentava domanda di ammissione al contributo di cui al Fondo Unico per lo Spettacolo per un progetto triennale nel settore della danza, ai sensi del D.M. del 27.07.2017 e ss.mm.ii.

Con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 413 del 23.06.2022 è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse e di quelle non ammesse per l'accesso al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e nel verbale n. 4 del 15 giugno 2022.

Dall'esame degli atti pubblicati a seguito della adozione del Decreto n. 413 del 23.06.2022, la ricorrente ha appreso che il progetto da essa presentato non è stato ammesso in quanto ha conseguito solamente 8 punti alla valutazione del requisito della qualità artistica di cui all'allegato B) del D.M. del 27.07.2017, e dunque non ha raggiunto il punteggio minimo di 10 punti stabilito dall'art. 5 comma 1 del medesimo D.M. per la ammissibilità delle domande.

Dall'esame della suddetta documentazione si evince inoltre che ai fini della predetta valutazione dei progetti e della assegnazione dei relativi punteggi la Commissione ha applicato i criteri numerici approvati con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1913 del 16.12.2021, allegato B).

Tale documento prevede tuttavia la indicazione del **solo punteggio massimo** per ciascuno dei sub-criteri di valutazione della qualità artistica contenuti nell'allegato B) al D.M. del 27.07.2017, mentre **non vi è alcuna indicazione dei criteri di graduazione dei punteggi**, e dunque dei criteri in base ai quali le Commissioni avrebbero dovuto attribuire un punteggio minimo o massimo, o intermedio.

Poiché la Commissione si è di fatto limitata alla assegnazione di un punteggio per ciascuno dei sub-criteri di cui all'allegato B) del D.M. del 27.07.2017 senza fornire alcuna motivazione in ordine alla attribuzione del punteggio massimo, o del minimo, o di uno intermedio, ad oggi per la ricorrente è praticamente impossibile comprendere non solo quali siano stati i criteri utilizzati dalla Commissione per la attribuzione dei punteggi al proprio progetto, ma neppure quale sia il significato dei singoli punteggi assegnati al proprio progetto per ciascuno dei sub-criteri previsti.

Di qui la sussistenza di un evidente deficit motivazionale dei provvedimenti impugnati.

In ogni caso, dall'esame della sola documentazione allegata alla domanda di assegnazione del contributo, depositata in atti, si evince chiaramente la macroscopica erroneità dei punteggi assegnati dalla commissione, emergendo dati oggettivi incompatibili con i punti attribuiti dalla Commissione.

A oggi la ricorrente non è a conoscenza dei progetti presentati dagli altri soggetti partecipanti, e quindi non è a conoscenza della esistenza di eventuali profili di contraddittorietà e di disparità di trattamento nella attribuzione dei punteggi, e dunque si riserva di proporre ulteriori censure all'esito della conoscenza del contenuto di tali progetti.

Con il presente atto la ricorrente chiede pertanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva, riservandosi di integrare i motivi di gravame all'esito della conoscenza della documentazione integrale della procedura selettiva *de qua*.

L'accoglimento delle suddette istanze è affidato alle seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **B.2) VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTE.**

**I.** I provvedimenti impugnati sono anzitutto illegittimi per violazione dei principi regolanti la motivazione dei giudizi nella procedure selettive pubbliche, e conseguentemente dell'art. 3 della L. n. 241/1990, oltre che per sviamento di potere, violazione del giusto procedimento di legge e difetto di istruttoria.

Come anticipato in punto di fatto, con il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1913 del 16.12.2021, allegato B), sono stati approvati i **solì punteggi massimi** per ciascuno dei sub-criteri di valutazione della qualità artistica contenuti nell'allegato B) al D.M. del 27.07.2017, come di seguito riportato:

<b>Sub-criterio</b>	<b>Punteggio Massimo</b>
- Qualità della direzione artistica	4
- Qualità professionale del personale artistico	7
- Qualità artistica del progetto	5
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	2
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
- Partecipazione a festival	3
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2

**Nel predetto decreto si omette completamente di precisare i criteri di attribuzione dei voti indicando solamente i punteggi massimi.**

Né peraltro tali informazioni sono state fornite dalla Commissione Consultiva nei verbali n. 3 del 25, 26 e 27 maggio 2022 e n. 4 del 15 giugno 2022, nei quali la Commissione si limita a richiamare il decreto direttoriale n. 1913 del 16.12.2021 senza in alcun modo chiarire quali sarebbero stati i criteri di attribuzione dei punteggi.

È evidente dunque che nel caso di specie, in ragione della loro assoluta genericità, i criteri di attribuzione dei punteggi non consentono la comprensione del percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione.

Di qui la insanabile illegittimità dei provvedimenti impugnati.

I criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale devono essere infatti predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentire, da un lato, che possa essere compreso l'*iter* logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella redazione dei giudizi, e dall'altro di evitare disparità di trattamento nella loro applicazione.

Costituisce sul punto *ius receptum* che “i criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma **dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove**” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, sent. n. 8426 del 25 luglio 2018).

E ciò tanto più nelle ipotesi – tra le quali rientra per l'appunto il caso di specie – nelle quali i criteri di valutazione implicino ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione.

Si pensi a titolo esemplificativo al sub-criterio n. 3 “qualità artistica del progetto”, per il quale è stato previsto un punteggio massimo pari a 5 punti.

Trattandosi di un concetto, quello di “qualità artistica del progetto”, estremamente vago e dai confini indefiniti, è evidente che in mancanza della individuazione di criteri puntuali e

specifici, di fatto la votazione che la Commissione andrà a stabilire sarà di fatto insindacabile.

E infatti quale che sia la attribuzione del punteggio per la “qualità artistica del progetto” (e dunque se 1, 2, 3 o 4) di fatto nulla potrà sindacare il soggetto partecipante senza entrare nel merito della scelta della P.A.

Alla luce dei principi enunciati è evidente perciò che affinché sia legittima e ammissibile la motivazione del provvedimento mediante la attribuzione di un punteggio numerico, i criteri di attribuzione dei punteggi debbano essere quanto più chiari e specifici possibile, in modo tale da consentire il controllo giudiziario dell’esercizio del potere discrezionale.

Nel caso di specie, in evidente violazione dei principi sopra enunciati, la eccessiva genericità dei criteri di valutazione dei progetti:

a) ha comportato la totale inadeguatezza della manifestazione esterna dell’*iter* logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio che ha portato alla esclusione del progetto presentato dalla ricorrente;

b) ha consentito alla Commissione giudicatrice di agire in totale arbitrio, con inevitabile compromissione del principio della *par condicio*, in aperto contrasto con l’orientamento giurisprudenziale richiamato.

Di qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 3, 24 e 97 cost., oltre che per sviamento di potere.

\*\*\* \*\*

**II.** Il coefficiente di illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno prima stabilito e poi applicato i predetti criteri ai fini della attribuzione dei punteggi appare peraltro aggravato dalla mancanza di una “*graduazione*” dei singoli punteggi indicati dalla Commissione.

In particolare, a fronte della previsione di un punteggio massimo, non si comprende in alcun modo quale possa essere il valore dei punteggi intermedi.

A titolo esemplificativo, prendendo come riferimento la “Qualità della direzione artistica” per la quale è previsto un punteggio massimo pari a 4, non si comprende quale possa essere il valore del punteggio assegnato dalla Commissione alla ricorrente, pari a 2.



In mancanza di una benché minima indicazione da parte sia del Ministero che della Commissione, alla ricorrente è radicalmente preclusa la percezione delle ragioni per le quali, pur avendo conseguito un punteggio sufficiente in relazione al sub-criterio “Qualità della direzione artistica”, il progetto da essa proposto non avesse caratteristiche tali da consentirle di conseguire un punteggio pari a 3 o a 4.

In materia di concorsi pubblici, i cui principi sono applicabili, *mutatis mutandis*, anche alla fattispecie *de qua*, è stato autorevolmente stabilito che “*la votazione numerica attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in se stesso, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta. Ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici e dettagliati per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la GRADUAZIONE e l’omogeneità delle valutazioni effettuate*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1860 del 23.03.2018).

La pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata è stata peraltro confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.3562 del 13/02/2020, nella quale si afferma che “*Nella fattispecie la sentenza, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione ha correttamente rammentato che ciò intanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione. Sulla base di tali principi generali ha quindi accertato, in esito alla verifica dei verbali, che al contrario i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati osservando altresì che non era neppure possibile comprendere in che modo tali criteri erano stati applicati con riguardo ai singoli candidati non essendo stati in alcun modo motivati dalla Commissione*”.

In palese violazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie non è in alcun modo possibile stabilire i criteri della “graduazione” dei punteggi, neppure di quelli che intercorrono tra la sufficienza e il punteggio massimo.

La circostanza, peraltro, non è di poco conto, atteso che sarebbe stato sufficiente per la ricorrente conseguire due soli punti in più **per potere raggiungere la soglia di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. del 27.07.2017.**

Ne discende pertanto la illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, illogicità e sviamento di potere.

## **2) VIOLAZIONE ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO.**

Ferma la assorbenza di quanto evidenziato nel motivo che precede, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo per travisamento e difetto di istruttoria nella parte in cui al progetto presentato dalla ricorrente sono stati assegnati solo 8 punti, e in particolare:

<b>Sub-criterio</b>	<b>Punteggio</b>
- Qualità della direzione artistica	2.00
- Qualità professionale del personale artistico	1.00
- Qualità artistica del progetto	0.50
- Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
- Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
- Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1.00
- Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50
- Partecipazione a festival	0.50
- Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	0.50
- Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
- Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
<b><u>TOTALE PUNTI</u></b>	<b><u>8</u></b>

Vero è che il potere esercitato dalla Commissione di Valutazione nella attribuzione dei punteggi costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ma è anche vero che l'esercizio di

tale potere è sempre censurabile dinanzi al G.A. “*in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale*” (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2012, n. 3563).

Ebbene, nel caso di specie ricorrono proprio la illogicità manifesta e la erroneità fattuale che inficiano l’operato della Commissione.

In particolare:

### **2.A) Sul sub-criterio n. 1: qualità della Direzione Artistica.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 2, su un massimo di 4.

Il punteggio risulta evidentemente insufficiente se si considera – il che è estremamente semplice mediante la lettura del *curriculum vitae* depositato in atti – la levatura del direttore artistico del progetto presentato dalla ricorrente, la dott.ssa Mara Fusco.

Dopo aver studiato presso la Rambert School di Londra ed essersi diplomata all'Accademia Agrippina Vaganova di Leningrado (oggi San Pietroburgo) sotto la guida di illuminati maestri quali Natalia M. Dudinskaia, Sciripina, Varvara Pavlovna Mei, Marina Promeranzeva, Mara Fusco ha sviluppato tutti gli importanti suggerimenti della sua formazione, sia sul fronte artistico che su quello didattico.

Dotata, secondo la critica qualificata, di una tecnica eccezionale e di una perfetta cultura di stili, è stata per lunghi anni interprete delle più celebri pagine del grande repertorio ottocentesco, fedelmente appreso alla prestigiosa Accademia "Agrippina Vaganova" di Leningrado dove si è laureata in Pedagogia della Danza con il massimo punteggio.

Ha danzato al fianco di celebri ballerini quali M. Liepa, Viculov, Efremova, Kolpakova, Sisova, ottenendo in esclusiva da Natalia Dudinskaia, quale attestato di stima ed affetto, la coreografia di "Le Corsaire" che Agrippina Vaganova aveva creato per la celebre artista russa.

Dopo aver fondato con Giovanna Caputo il Centro di Formazione Professionale "Lyceum", si è dedicata sempre più all'insegnamento fino ad esserne largamente assorbita, inserendo i suoi migliori elementi nelle principali Compagnie internazionali.

Nel 1974 ha fondato la Compagnia di Balletti Mara Fusco, divenuta poi, sempre sotto la sua guida, Balletto di Napoli - Compagnia Regionale di Danza, riconosciuta dalla Regione

Campania come Ente di rilievo regionale, attiva in Italia ed all'estero con programmi riconosciuti di alto valore culturale ed artistico. Unica italiana in un cast di fama mondiale, è stata per tre anni presente come docente al Festival di Nervi.

Ha lavorato in qualità di Maitre du Ballet presso il Teatro Massimo di Palermo dove ha inaugurato la Stagione Lirica 1986 con una coreografia nell'opera "La Donna Silenziosa"; ha inoltre lavorato per il Teatro Comunale di Firenze e l'AterBalletto di Reggio Emilia. Come coreografa, oltre alla fedele ricostruzione di pagine di repertorio talvolta inedite in occidente, ha partecipato alla realizzazione di due pellicole cinematografiche. I suoi interessi l'hanno portata a tradurre dal russo "Il Metodo Vaganova" oggi alla quarta ristampa.

Su richiesta dell'editore Gremese, ha inoltre pubblicato un libro sulla metodologia dal titolo "La Scuola Napoletana di Mara Fusco".

Nell'estate del 1999 è stata invitata in commissione d'esame per il titolo di docente di danza presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e vi è ritornata successivamente nel dicembre 2001 per tenere un master di perfezionamento per docenti. Negli anni 2001-2002 è stata invitata dalla Escola De Danca do Conservatorio Nacional de Lisboa a tenere corsi di pedagogia per docenti e di perfezionamento per allievi dei corsi superiori.

Dal Settembre 2012 è la Docente Responsabile per la Danza Classica Accademica del Primo Liceo Coreutico e Musicale istituito dall' Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Negli anni la dott.ssa Mara Fusco ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti, da ultimo in data 10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

\*\*\*

Alla luce di quanto osservato è evidente il macroscopico errore commesso dalla Commissione nel non attribuire alla ricorrente il punteggio massimo con riferimento al sub-criterio "Qualità della direzione artistica".

Il travisamento nel quale è incorsa la Commissione è di palmare evidenza, ed emerge dalla semplice lettura del curriculum vitae della sig.ra Mara Fusco, allegato alla domanda di partecipazione e depositato in atti.

È evidente pertanto la conferma che la attribuzione di 2 punti alla ricorrente anziché 4 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

Tra l'altro, l'errore commesso dalla Commissione di Valutazione è risultato decisivo, in quanto se fossero stati assegnati 4 punti alla ricorrente anziché 2, essa avrebbe raggiunto la soglia minima di 10 punti prevista dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per la ammissibilità della istanza.

### **2.B) Sul sub-criterio n. 2: qualità professionale del personale artistico**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 1, su un massimo di 7.

Anche in questo caso, è sufficiente esaminare i *curricula* del personale artistico della Fondazione, allegati anche alla domanda di partecipazione, per rilevare il grave travisamento nel quale è incorsa la Commissione.

Tra l'altro, come documentato in atti la qualità professionale del personale artistico della ricorrente è stata sempre riconosciuta dalla stampa nazionale ed internazionale in quanto elemento essenziale per affrontare non solo il repertorio classico che richiede solida tecnica classica, stile di danza appropriato e forte capacità artistico-recitativa ma anche nuove creazioni dalle tematiche impegnative come per esempio "Il Candelai" con coreografia di Ricardo Nunez realizzato in occasione dell'anno bruniano oppure "Marco Polo" di Luciano Cannito tratto dal romanzo "Le Città Invisibili" di Italo Calvino.

Il travisamento nel quale è incorsa la Commissione è di palmare evidenza, ed emerge dalla semplice lettura dei *curricula* del personale artistico, allegato alla domanda di partecipazione e depositato in atti.

È evidente pertanto la conferma che la attribuzione di 1 punto alla ricorrente anziché 7, o quantomeno 4 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

### **2.C) Sul sub-criterio n. 3: qualità artistica del progetto.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 5.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente per rilevare la illogicità e il travisamento nel quale è incorsa la Commissione.

Premesso che lo scopo primario è quello di avvicinare l'Arte della Danza ma più precisamente l'Arte teatrale nel suo insieme, ad un pubblico ignaro e spesso scarsamente guidato nella sua crescita sociale e culturale se non addirittura deviato da talune espressioni spettacolari televisive, la qualità artistica del progetto si sviluppa nella triennalità offrendo tre aspetti diversi dell'evento teatrale. Un aspetto etnico attraverso la tecnica neoclassica che si fonde con il Flamenco richiamando modalità del sentire che appartengono anche al nostro territorio campano, alla nostra storia. Nella seconda fase, la proposta si sviluppa soffermandosi sulla Danza che si evolve e dall'aspetto popolare assume una nobilitazione attraverso la codificazione del linguaggio e l'ingresso nelle Corti, nei teatri con soggetti ispirati alle fiabe che hanno dato vita ai grandi balletti cosiddetti di Repertorio Classico. La tematica delle Fiabe ci ha portato a proporre ai più giovani, spesso ignari, il racconto delle Fiabe ma danzate.

L'aspetto pedagogico oltre che magico di queste tematiche, è stato destinato principalmente al pubblico dei più giovani che, salvo rari casi, sono privi di esperienze teatrali intese principalmente come rapporto artista e pubblico e quindi caratterizzato da un'empatia diretta non veicolata da uno schermo televisivo. L'esigenza del progetto è quella di contribuire a colmare un drammatico vuoto culturale e civile che colpisce specialmente le giovani generazioni e le popolazioni disagiate che si cerca di raggiungere in regione o di portare in città, in teatro, al fine di regalare esperienze indimenticabili, non solo per un bambino.

La terza fase rappresenta il teatro di oggi. Musica, Danza, Mimo, Parola. Lo spunto ci è dato dall'opera di S. Prokofiev "Pierino e il Lupo". Nel nostro progetto, l'opera si svolge in una città "Metroneapolis" un richiamo anche a Metropolis del grande Chaplin. Il linguaggio è completo. Il teatro quindi si libera dai vincoli dell'espressione.

Il progetto è stato già sperimentato con grande successo sia in Italia che all'estero (Teatro dell'Opera di Ankara- Teatro dell'Università di Istanbul- Teatro di Stato di Nicosia – Teatro di Limassol).

È evidente pertanto la conferma che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 5, o quantomeno 3 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

#### **2.D) Sul sub-criterio n. 4: Innovatività del progetto ed assunzione del rischio culturale.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 4.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente per rilevare la illogicità e il travisamento nel quale è incorsa la Commissione.

Il rischio culturale ha caratterizzato molte tematiche proposte con l'auspicio che la provocazione artistica possa generare quella salutare agitazione del pensiero che induce alla riflessione affinando la sensibilità d'animo. "Il Candelaio" di Giordano Bruno ne rappresenta l'esempio più emblematico unitamente, seppure di contenuti diversi, la produzione dal titolo "Marco Polo" tratto da "Le Città invisibili" di Italo Calvino.

Altra modalità di intendere il "rischio culturale" è rappresentata dalle proposte artistiche portate in zone a rischio in quanto socialmente difficili da gestire. La Compagnia ha affrontato anche queste e precisamente in quartieri periferici della città di Napoli nei quali il lavoro proposto si è curato di avvicinare il pubblico giovane che, in quanto tale, è più esposto a rischi sociali.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 4, o quantomeno 3 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

#### **2.E) Sul sub-criterio n. 5: Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati attraverso rapporti con università e scuole.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 3.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente e della documentazione versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La ricorrente svolge infatti un lavoro costante con le scuole con lo scopo di dare un'offerta formativa in grado di creare crescita culturale a discenti e spesso anche a docenti.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 3, o quantomeno 2 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

**2.F) Sul sub-criterio n. 6: Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 1, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame del progetto presentato dalla ricorrente e della documentazione versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

È documentata la affidabilità anche dal punto di vista gestionale della ricorrente. Infatti da 47 anni l'attività, inizialmente autofinanziata, ha ottenuto dal 1979 al 2007 ininterrottamente un contributo dal **Ministero del Turismo e Spettacolo**, oggi **MIC**, sia per l'attività nazionale che per quella estera; inoltre dal 2008 ad oggi ha usufruito ininterrottamente di un contributo da parte della **Regione Campania** nell'ambito della legge 6/2007. In relazione all'Agenda 2030, sia nell'esercizio dell'attività (prove e spettacoli) nelle quali si rispettano le norme antinquinamento, sia nei contenuti dei dialoghi, laddove previsti dai lavori proposti, riferiti in special modo ai più piccoli, non si tralascia di sottolineare la necessità del rispetto per l'ambiente, l'obiettivo dell'uguaglianza, la lotta all'inquinamento.

È evidente pertanto che la attribuzione di 1 punto alla ricorrente anziché 2, denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

**2.G) Sul sub-criterio n. 7: Ottenimento di Premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali.**



Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 1.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La ricorrente ha infatti ottenuto numerosissimi premi e riconoscimenti.

Da ultimo in data 10 luglio 2022 ha ricevuto il premio alla carriera per la Direzione Artistica del Balletto di Napoli nell'ambito del festival internazionale "Napoli in Danza" tenutosi a Monte di Procida.

Nel corso degli anni, la ricorrente ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali:

**1966. Premio delle Arti. Circolo della Stampa di Napoli**

**1969. Premio Positano per giovani talenti**

**1970. Premio del Comune di Napoli**

Motivazione. per il grande incremento nel campo dell'arte tersicorea

**1974. Premio "Latina"**

**1975. Premio Positano**

Motivazione - per le ripetute affermazioni riportate in campo internazionale

**1976. Premio Sagittario D'Oro**

Motivazione - per l'altissimo contributo dato ai balletto italiano

**1977. Premio dell'Azienda Turismo di Napoli**

Motivazione - per il contributo dato al turismo attraverso spettacoli di Balletto

**1988 Premio Vignale Danza**

Motivazione - premio alla carriera di ballerina e di docente

**1990. Premio Positano**

Motivazione - per aver portato in Italia la metodologia della danza classica sovietica secondo il metodo A. Vaganova.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 1 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

**2.H) Sul sub-criterio n. 8: Partecipazione a Festival.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 3.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

Dall'esame della relazione di accompagnamento del progetto presentato dalla ricorrente si evince infatti che essa ha partecipato a numerosi e prestigiosi festival, anche internazionali.

In particolare, in occasione del bicentenario della rivoluzione francese, la ricorrente è stata **l'unica compagnia di balletto italiana** a far parte ufficialmente della "Mission du Bicentenaire", ha riallestito su coreografie di Joseph Lazzini "La Fille Mal Gardée" balletto creato per il Teatro di Bordeaux nel 1789.

L'attività all'estero del Balletto di Napoli si è consolidata negli anni con esperienze in **Grecia, Belgio, Spagna, Messico, Germania, Turchia, Cipro, Canada.**

Negli anni 2001/2002 e 2003/2004 la Compagnia è stata impegnata nel lavoro "Pierino e il Lupo....Ciak!" ed è stata caratterizzata oltre che dall'annuale circuitazione italiana, anche da due tournée; una a Cipro in rappresentanza dell'Italia nell'ambito del **Festival Internazionale di Danza** e l'altra in Turchia nel mese di Ottobre nei teatri d'Opera di Smirne, Ankara ed Istanbul.

Il 2006 si è aperto con una nuova produzione dal titolo "Il Pipistrello" di Johann Strauss con coreografia e regia di Ricardo Nunez, e primi ballerini Alessandro Man, Maria Vittoria Ignomiriello ed Elisebetta Carnevale, ha inaugurato, con l'orchestra stabile del teatro, **il cartellone del Teatro Vittorio Emanuele di Messina** con prosecuzione in molte piazze italiane.

Il **Balletto di Napoli**, oggi **Fondazione Lyceum Mara Fusco Balletto di Napoli**, intrattiene inoltre rapporti di collaborazione con il Conservatorio di Danza di Parigi, il Conservatorio di Danza di S. Pietroburgo, il Balletto di Bordeaux, il Balletto di Toulouse, l'Escola National de Danza de Lisbona, il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 3 o quantomeno 2 (la sufficienza) denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

### **2.I) Sul sub-criterio n. 9: Strategia di comunicazione**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La Compagnia ha infatti il proprio Ufficio Stampa di riferimento che si occupa della diffusione delle informazioni.

Inoltre, come documentato in atti, la ricorrente è molto attiva sui social network, riuscendo così a raggiungere in maniera capillare ed eterogenea tutte le fasce di pubblico interessate. La ricorrente ha in più occasioni trasmesso le proprie produzioni in streaming attraverso il sito "Mondoweb" **con una media di 85.000 contatti a spettacolo**. È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

### **2.J) Sul sub-criterio n. 10: Integrazione con strutture a attività del sistema culturale**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

La Fondazione ha infatti intrattenuto una proficua collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma, l'Università Orientale di Napoli ed il Conservatorio S.Pietro a Majella di Napoli in occasione della produzione "IL Candelaio" portata alle scene per le celebrazioni dell'anno bruniano.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

**2.K) Sul sub-criterio n. 11: Sviluppo creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali.**

Con riferimento a tale sub-criterio la Commissione ha attribuito al progetto presentato dalla ricorrente un punteggio pari a 0,5, su un massimo di 2.

Anche in questo caso, è sufficiente l'esame della documentazione presentata dalla ricorrente in allegato al progetto e versata in atti per rilevare la illogicità e il travisamento nei quali è incorsa la Commissione.

Basti considerare infatti che il legale rappresentante della ricorrente, l'Ing. Marcello Di Vincenzo, ha assunto per diversi anni incarichi di vertice nella direzione nazionale della Associazione Italiana Danza Attività di Produzione (AIDAP), che a sua volta fa capo alla Associazione Generale Italiana dello Spettacolo.

È evidente pertanto che la attribuzione di 0,5 punti alla ricorrente anziché 2 denoti chiari profili di travisamento, manifesta illogicità e irragionevolezza.

\*\*\*

Alla luce di tutto quanto osservato è evidente che l'operato della Commissione di Valutazione sia macchiato da numerosi vizi di travisamento, illogicità e difetto di istruttoria, che hanno inciso in modo determinante sulla attribuzione dei punteggi alla ricorrente.

In particolare, dalle considerazioni riportate nei motivi di gravame che precedono emerge che se avesse correttamente operato la Commissione avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente il punteggio massimo, pari a 35 punti, o quantomeno un punteggio pari a 27, alla luce di quanto osservato ai capi 2.B), 2.C), 2.D), 2.E) e 2.H) che precedono.

Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di superare senz'altro la soglia minima di 10 punti stabilita dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per l'ammissione.

Si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

**ISTANZA ISTRUTTORIA**

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito ordinare alla P.A. intimata il deposito in giudizio di tutti gli atti del procedimento, ivi inclusi i progetti presentati dai concorrenti ammessi al

finanziamento per la classe “*Danza (art. 25 comma 1) Organismi di produzione della danza “prime istanze triennali”*” e la documentazione allegata ai progetti medesimi.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* è nei motivi di gravame.

La perdurante efficacia del provvedimento impugnato arreca inoltre alla ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto il mancato conseguimento del contributo richiesto di fatto impedisce la prosecuzione della attività della ricorrente.

Anche a seguito delle conseguenze economiche determinate dalla epidemia da Covid-19 che ha colpito pesantemente il settore dello spettacolo, le condizioni economiche della ricorrente sono compromesse, e vi è il rischio concreto che dopo oltre 50 anni di attività la Fondazione sarà costretta a chiudere.

Ciò oltre ad avvantaggiare i concorrenti della Fondazione, determinerebbe un grave pregiudizio anche per tutto il personale impiegato presso la ricorrente, attualmente pari a 16 unità, per il quale la attività della Fondazione costituisce l'unico reddito.

### **P.Q.M.**

Previa sospensiva, accogliersi il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.

Vinti spese, diritti e onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Ai fini degli obblighi di legge si dichiara che la presente controversia è assoggettata al pagamento del contributo unificato in misura di € 650,00.

Avv. Andrea Orefice

Avv. Angelo Caputo

#### **ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/12, io sottoscritto avv. Andrea Orefice attesto che il presente atto è copia informatica di documento informatico conforme all'originale digitale in pdf nativo da cui è stata estratto.

Napoli,

05.08.2022

F.to digitalmente

Avv. Andrea Orefice